

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1

L'Associazione "Amici di Tanguietà - Onlus", costituita il 9 ottobre 1984, ha sede in Milano, in Via San Vittore n. 12, non ha scopo di lucro ed ha la finalità esclusiva di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate o collettività estere per aiuti umanitari.

ART. 2

L'Associazione si propone:

- a) di promuovere un'opera di sensibilizzazione intorno ai problemi dei Paesi sottosviluppati, in particolare per quanto attiene alla tutela dei diritti civili;
- b) di aiutare in campo sociale, socio-sanitario, sanitario, ed in campo agricolo i Paesi del Terzo Mondo ed in particolare le Opere Umanitarie dei Fatebenefratelli in Togo e in Benin;
- c) di preparare interventi che possano stimolare ed affiancare programmi di autosviluppo e di promozione della cultura e dell'arte;
- d) di organizzare corsi, mediante l'invio di esperti per completare la preparazione del personale locale nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria;
- e) di fornire beni o servizi relativi alle attività statutarie di cui ai punti a), b), c) d) precedenti dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate o componenti collettività estere;
- f) di svolgere attività connesse o accessorie per natura a quelle istituzionali ed in particolare:
 - di acquisto a titolo oneroso o gratuito di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, alimentari, abbigliamento, pubblicazioni;

- di raccolta ed erogazione di fondi, contributi ed altre erogazioni liberali in denaro;
- di organizzare campagne di sensibilizzazione, manifestazioni, eventi quali aste, lotterie, pesche o banchi di beneficenza, spettacoli;
- di aderire a Federazioni di Associazioni e/o Gruppi di solidarietà aventi finalità comuni a quelle dell'Associazione.

SOCI

ART. 3

- Sono soci di diritto i Soci Fondatori che costituiscono l'Associazione il 9 ottobre 1984 con atto Notaio Ernesto Fermi n.ro 22671 di repertorio - 9029 raccolta.
- Sono Soci onorari coloro che fanno richiesta di aderire all'Associazione e la cui domanda sia accettata dal Consiglio Direttivo.
- Sono Amici Sostenitori coloro che in qualsiasi forma contribuiscono allo sviluppo ed al finanziamento dell'Associazione.

I Soci Fondatori e i Soci Onorari verseranno una quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

I Soci perderanno la loro qualifica per dimissioni, indegnità o per morosità.

Il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni della statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione spetta ai soci maggiori di età.

FONDO COMUNE E FINANZIAMENTO

ART. 4

Il fondo comune è costituito dalle quote annuali degli Associati e dalle elargizioni degli Amici sostenitori o da terzi, compresi gli Enti pubblici e privati.

Fonti di finanziamento sono anche i titoli di solidarietà che l'Associazione dovesse emettere e le campagne di sensibilizzazione che l'Associazione condurrà allo scopo di sollecitare il più ampio interesse per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale nei paesi del Terzo Mondo, secondo l'oggetto dell'Associazione.

ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 5

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Comitato Esecutivo,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

ART. 6

L'Assemblea dei Soci è formata dai Soci onorari e dai Soci Fondatori.

L'Assemblea verrà convocato dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, con l'invio dell'avviso di convocazione ai Soci almeno sette giorni prima dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata o telefax.

L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata al Presidente, portante l'ordine del giorno, e firmata da almeno 1/10 dei Soci o da due Soci Fondatori.

L'avviso di convocazione può prevedere la seconda convocazione, che può essere tenuta anche nella stessa giornata.

ART. 7

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci per sottoporre all'approvazione il bilancio consuntivo. Tale bilancio dovrà illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria con l'eventuale distinzione tra attività istituzionali e quelle direttamente connesse.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, che vengono evidenziati nel bilancio, devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali o connesse e non possono dar luogo ad alcuna distribuzione dei medesimi.

L'Assemblea determina il numero dei Consiglieri e nomina i componenti del Consiglio Direttivo, nomina il Collegio dei Revisori e dei Proviviri, delibera le modifiche dello Statuto e delibera su tutto quanto ad essa è demandato per legge o per Statuto.

ART. 8

Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti i Soci Fondatori ed i Soci onorari in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.

I Soci possono farsi rappresentare per delega da altri Soci: ogni Socio può essere portatore d un massimo d tre deleghe.

ART. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto d'intervento all'Assemblea. Delle riunioni d'assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 10

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

CONSIGLIO

ART. 11

L'Assemblea determinerà di volta in volta il numero dei componenti del Consiglio Direttivo tra un minimo di 7 ed un massimo di 29 membri, da scegliersi tra i Soci.

Tra i componenti del Consiglio Direttivo sono membri di diritto il Padre Provinciale della Provincia Lombardo-Veneta dei Fatebenefratelli od un suo delegato permanente ed i Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo sarà nominato per un periodo di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza d un membro (per perdita della qualità di Socio) il Consiglio provvederà alla nomina per cooptazione. In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si considererà decaduto e l'Assemblea sarà convocata per le nuove nomine.

ART. 12

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno, mediante lettera raccomandata spedita dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere disposta per telegramma o telefax almeno 36 ore prima della riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti.

Compiti del Consiglio Direttivo sono l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea; la programmazione ed attuazione della attività previste dall'oggetto sociale; la nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei due Consiglieri che facciano parte del Comitato Esecutivo; l'ammissione di nuovi Soci.

Il Consiglio può essere convocato su richiesta, fatta al Presidente, da un terzo dei suoi membri.

PRESIDENTE - COMITATO ESECUTIVO

ART. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere, convoca l'Assemblea e il Consiglio nei tempi e modi previsti dallo Statuto ed è autorizzato a prendere deliberazioni di urgenza nell'interesse dell'Associazione.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e collaborare per la gestione organizzativa dell'Associazione.

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa dell'Associazione e le preparazione del bilancio annuale.

ART. 14

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di costituire o eliminare il Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è composto da 7 membri.

Fanno parte del Comitato Esecutivo:

- il Presidente
- il Vice-Presidente

- il Segretario
- il Tesoriere
- due Consiglieri
- il Padre Provinciale dei Fatebenefratelli della Provincia Lombardo-Veneta o suo delegato permanente.

Compito del Comitato Esecutivo è realizzare le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo e di indicare al Consiglio stesso i mezzi che ritiene opportuni al migliore conseguimento degli obiettivi statutari.

E' facoltà del Comitato Esecutivo associare temporaneamente ai propri lavori quei Soci che ritenesse utili, per le loro specifiche competenze, alla realizzazione delle iniziative intraprese.

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica quanto il Consiglio Direttivo ed alla scadenza, i singoli membri possono essere rieletti solo per un altro triennio.

Il Comitato viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata spedita dieci giorni prima della riunione o a mezzo telefax, almeno sei volte all'anno.

Il Comitato deve essere convocato qualora ne facciano richiesta al Presidente almeno due membri. Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, due revisori effettivi e due revisori supplenti.

Il Collegio è nominato per un triennio e potranno farne parte Soci ed anche non Soci.

I Revisori dei Conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, possono intervenire alle riunioni di Consiglio, controllano e controfirmano i Bilanci consuntivi.

DURATA

ART. 16

La durata dell'Associazione è sino al 31 dicembre 2020 e potrebbe essere prorogata dall'Assemblea al 2050.

ART. 17

L'Associazione si estingue per raggiungimento dello scopo, per impossibilità di raggiungerlo, per il venir meno dei Soci e per delibera dell'Assemblea.

In questo ultimo caso occorre che la delibera venga presa con il voto di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

ART. 18

Nel caso di estinzione o di scioglimento della Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS (e non all'Ospedale Sanitario di S. Giovanni di Dio di Tanguietà o all'Ordine dei Fatebenefratelli della Provincia Lombardo Veneta) aventi finalità comuni a quelle dell'Associazione. L'assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento, deve nominare i liquidatori determinandone i poteri.

CONTROVERSIE

ART. 19

Tutte le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l'Associazione e i suoi Organi direttivi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea tra persone che non siano socie.

Esse giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.

La decisione dei Probiviri sarà inappellabile.

F.to: Francesco Poggio

F.to: Notaio